



*Ministero della Sviluppo  
Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL  
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione IV – Promozione della concorrenza e  
semplificazioni per le imprese

---

Risoluzione n. 153037 del 7 maggio 2018

---

**OGGETTO: Quesito in materia di consumo sul posto – Possibilità di utilizzo di una macchina per il caffè con cialde**

---

Si fa riferimento alla nota con la quale la S.V. chiede se in un laboratorio artigianale per la preparazione di pasti, che ha inoltrato al Comune competente per territorio una SCIA unica per l'esercizio di vicinato, possa posizionare una macchinetta automatica del caffè, fornita in comodato d'uso, utilizzabile dai clienti in modo autonomo in quanto le cialde monouso sigillate, le palette, i bicchierini e le bustine monodose di zucchero sono contenute all'interno di un cassetto posto sotto la macchina stessa.

Al riguardo, la scrivente Direzione generale rappresenta quanto segue.

In via preliminare, richiama l'articolo 3, comma 1, lettera f-bis) del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale ha introdotto il principio in base al quale negli esercizi di vicinato, nel solo caso in ci siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il consumo sul posto di prodotti di gastronomia non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizioni, ovvero con l'esclusione del servizio assistito.

L'articolo 4, comma 2-bis, dello stesso decreto consente il consumo sul posto anche ai titolari di impianti di panificazione con le stesse modalità applicative cui devono sottostare i titolari di esercizi di vicinato.

Infine, ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche agli imprenditori agricoli è consentito effettuare il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.



Il consumo sul posto, pertanto, non può essere automaticamente esteso alle attività artigianali diverse da quelle dei panificatori, quali gelaterie, pizzeria al taglio, e così via (salvo non svolgano nella stessa sede legittimamente anche attività di vendita al dettaglio quale esercizio di vicinato) in quanto non previsto dalla disciplina normativa nazionale di riferimento.

Con riguardo alle modalità di effettuazione, esse sono ampiamente definite al punto 8.1 della circolare esplicativa 3603/C del 28-9-2006: il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia da parte degli esercizi di vicinato, ovviamente solo nel caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti alimentari *“... non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione. Le condizioni concernono la presenza di arredi nei locali dell'azienda e l'esclusione del servizio assistito di somministrazione. Per quanto riguarda gli arredi (...) è di tutta evidenza che i medesimi devono essere correlati all'attività consentita, che nel caso di specie è la vendita per asporto dei prodotti alimentari e il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia. In ogni caso, però, la norma che consente negli esercizi di vicinato il consumo sul posto non prevede una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287”*.

In ogni caso, con riferimento ai limiti e alle modalità correlate alla possibilità di consentire il consumo sul posto si richiama quanto già precisato dalla Scrivente nell'allegata nota n. 372321 del 28-11-2016 (All. 1).

Fermo quanto sopra, con riferimento allo specifico quesito formulato dalla S.V., stante la possibilità, consentita dalla disciplina vigente di posizionare all'interno dell'esercizio commerciale in discorso un distributore automatico in grado di erogare caffè fornito da un soggetto legittimato all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la scrivente Direzione generale ritiene ammissibile la collocazione di una macchina del caffè fornita in comodato d'uso, che eroga la bevande tramite l'introduzione di cialde (la cui vendita è attualmente consentita in ogni esercizio di vendita al dettaglio legittimato a vendere prodotti alimentari), fermo restando, ovviamente, che la medesima sia utilizzabile dai clienti in modo diretto ed autonomo.

In tale caso, infatti, non sarebbe riscontrabile alcuna attività di servizio assistito rispetto a quella commerciale che rappresenta l'aspetto caratterizzante dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

IL DIRETTORE GENERALE  
(avv. Mario Fiorentino)